CHE APPROVA IL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ISTRUZIONE SUPERIORE

Art. 29-sexies

Provvedimento abrogato dal regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102.

Abrogato dal 1 ottobre 1924 · versione 39

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che approva il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore
Estremi	Regio decreto 9 agosto 1910, n. 795
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre 1910

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/che-approva-il-testo-unico-delle-leggi-sull-istruzione-superiore/art-29-sexies/versione/39

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it